



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

**Ai Dirigenti degli Uffici
Scolastici Territoriali della
Lombardia**

**Ai Gestori delle Scuole paritarie
della Lombardia**

**Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità
- anno scolastico 2022/2023.**

1. OGGETTO DELLA NOTA

Con la presente nota si forniscono le istruzioni di questa Direzione Regionale – Ufficio XII settore Scuole non statali - per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2022/2023.

La procedura per il riconoscimento della parità scolastica è disciplinata dalla Legge n. 62 del 10 marzo 2000, dal Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, a cui la presente nota fa riferimento.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:

- scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- scuole di nuova istituzione dall'a.s. 2022/2023;
- scuole che vogliano istituire nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni;
- scuole selezionate per i nuovi percorsi quadriennali dei Licei e degli Istituti Tecnici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera L del Decreto Dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021.

Il Gestore deve specificare nell'istanza se la parità viene richiesta per un corso completo o per l'istituzione di un nuovo corso a iniziare dalla classe prima in vista del graduale completamento del corso.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento (per la quale deve essere utilizzato l'allegato 1) dovrà essere inviata **entro il 31 marzo 2022** (D.M. n. 267 del 29 novembre 2007 e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 art. 3.4) esclusivamente via pec all'indirizzo: drlo@postacert.istruzione.it, corredata dalla documentazione richiesta.

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Legale Rappresentante in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. Il richiedente deve essere cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali previsti dall'art. 3.1 del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008.

Nell'istanza dovranno essere specificati:

- sede legale dell'Ente gestore;
- denominazione che intende assumere la scuola;
- tipologia di scuola a cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti;
- indirizzo ordinamentale che si intende attivare nell'a.s. 2022/2023;
- eventuale sperimentazione quadriennale.

La richiesta di riconoscimento della parità dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 62/2000, richiamati dai DD.MM. n. 267/2007 e n. 83/2008 e, in caso di sperimentazione quadriennale, dai DD.MM. n. 344/2021 e n. 2451/2021, con la dichiarazione dei seguenti impegni:

- a) accogliere, senza alcuna discriminazione e secondo i criteri deliberati dagli Organi Collegiali ai sensi della C.M. n. 29452 del 30 novembre 2021, l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare e abbia un'età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- b) applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, bisogni educativi speciali o in condizioni di svantaggio;
- c) rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia;
- d) costituire Organi Collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- e) rendere pubblici i bilanci della scuola, ai sensi dell'art. 3.4 del D.M. n. 83/2008;
- f) nominare, entro il 31 agosto, un Coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali e professionali così come indicati dall'art. 6.7 del D.M. n. 83/2008. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il Coordinatore delle attività educative e didattiche deve essere in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di I e II grado deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente (art. 6.7 del D.M. n. 83/2008);
- g) assumere, entro il 31 agosto, personale docente munito di titolo previsto per l'insegnamento. L'abilitazione è obbligatoria per tutti i docenti ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 4 bis della Legge n. 62/2000. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi non è soggetto a stipula di contratto individuale di lavoro;
- h) essere eventualmente destinatari del Decreto del Direttore generale USR Lombardia n. 183 del 15 febbraio 2022 di autorizzazione alla sperimentazione dei percorsi quadriennali.

Il modello, di cui all'allegato 1, deve essere corredato dalla seguente documentazione:

A) Se il gestore è un Ente ecclesiastico:

- nulla osta della competente autorità ecclesiastica;
- certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, attestazione della Curia vescovile competente.

B) Se il gestore è un Ente locale:

- atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.

C) Se il gestore è persona fisica:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne passate in giudicato risultanti dal casellario giudiziario e di non avere procedimenti penali in corso;
- curriculum vitae;
- codice fiscale.

D) Se il gestore è una società:

- atto costitutivo e statuto;
- visura camerale.

Tutti gli enti, sia gestori pubblici che privati, dovranno comunicare:

Dati relativi all'Ente, dati fiscali e altre certificazioni

1. Codice fiscale dell'Ente e del Legale Rappresentante;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal Legale Rappresentante attestante l'eventuale appartenenza alle categorie dei soggetti giuridici senza fini di lucro, di cui all'art. 3 del D.M. 21 maggio 2007;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal Legale Rappresentante attestante: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
4. curriculum del Legale Rappresentante;
5. certificato del casellario giudiziario del Legale Rappresentante o autocertificazione di assenza di condanne passate in giudicato risultanti dal casellario giudiziario e di non avere procedimenti penali in corso;
6. documento d'identità della persona che presenta la richiesta, sia gestore persona fisica sia Legale Rappresentante di Ente pubblico o privato;
7. procura notarile, nel caso in cui il gestore persona fisica o il Legale Rappresentante di Ente pubblico o privato intendono delegare un proprio rappresentante alla presentazione della domanda;
8. consenso al trattamento dati personali sottoscritto dal gestore.

Didattica

9. Progetto educativo della scuola, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 62/2000, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione e firmato dal gestore o dal Legale Rappresentante;
10. Piano Triennale dell'Offerta Formativa – PTOF (art. 1, comma 2 della Legge n. 107/2015) definito in conformità agli ordinamenti vigenti, anche se in attesa di approvazione da parte dei costituenti OO.CC.
Il PTOF dovrà essere pubblicato sul sito web della scuola e sulla piattaforma Scuola in Chiaro. I quadri orari presenti nel PTOF devono rispettare quanto prescritto dagli ordinamenti vigenti: Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado: D.P.R. n. 89/2009; Scuola Secondaria di II Grado: Istituti Tecnici D.P.R. n. 88/2010, Licei D.P.R. n. 89/2010, Istituti Professionali D.Lgs. n. 61/2017 e D.I. n. 92/2018;
11. Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM) ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e della Legge n. 107/2015, di cui al punto 2 (scuole che vogliono istituire nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni/percorsi quadriennali). L'invio del RAV e del PdM è obbligatorio a partire dall'anno successivo alla richiesta di parità. Il RAV non è obbligatorio per la Scuola dell'Infanzia;
12. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
13. dichiarazione di avvenuta costituzione degli Organi Collegiali e, nel caso in cui questi non siano ancora stati costituiti, comunicazione dell'insediamento degli stessi entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Classi – alunni – docenti

14. Indicazione del numero degli alunni iscritti e relativo prospetto previsionale delle classi e/o delle sezioni;
15. elenco previsionale del personale docente (comprensivo del Coordinatore delle attività educative e didattiche) da assumere, con l'indicazione del titolo di studio e dell'abilitazione corrispondente alla classe di concorso della materia insegnata. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016;
16. elenco previsionale del personale non docente con relativi titoli di studio posseduti e funzioni svolte;
17. elenco nominativo del personale docente e del Coordinatore delle attività educative e didattiche assunto con titolo di studio, classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione;
18. elenco con le sole iniziali degli alunni iscritti, completo delle date di nascita e provenienza;

19. elenco nominativo del personale non docente assunto;
20. elenco con le sole iniziali dei docenti che prestano opera a titolo volontario e/o assunti ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge n. 62/2000, con indicazione dei titoli, degli insegnamenti e del numero di ore per cui sono utilizzati.

Locali scolastici

21. Documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso) e durata della medesima;
22. pianta planimetrica dell'edificio scolastico, redatta da un tecnico abilitato, in cui siano evidenziati i locali destinati all'attività della scuola (il numero delle aule deve corrispondere agli anni di corso), con l'indicazione del numero massimo di alunni accoglibili per aula.
Per le scuole dell'infanzia bisogna tenere conto delle indicazioni in base alle quali l'attività educativa va svolta anche all'aperto e a diretto contatto con il terreno di gioco; pertanto, le stesse saranno collocate esclusivamente al piano terra (D.M. del 18 dicembre 1975);
23. certificato di agibilità ad uso scolastico rilasciato dal Comune, oppure relazione tecnica giurata e asseverata rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza che attesti l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e d'igiene dei locali scolastici (se attestata con perizia giurata e asseverata e non dal Comune competente, dalla perizia deve risultare chiaramente che i locali sono agibili a uso scolastico), oppure S.C.A. (segnalazione certificata di agibilità ad uso scolastico ex art. 24 D.P.R. n. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016);
24. certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dalla competente Ats (ex ASL), che attesti il numero massimo di alunni accoglibili per aula (se la scuola possiede il certificato di cui al punto 23 questo documento non è necessario);
25. autorizzazione igienico-sanitaria al funzionamento del servizio mensa, se previsto;
26. documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio o in alternativa dichiarazione del LR che l'edificio è destinato a ospitare fino a 100 persone;
27. dichiarazione di predisposizione del DVR e del DUVRI (D.Lgs. n. 81/2008);
28. elenco degli arredi e delle attrezzature tecniche idonee, in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia d'igiene e di sicurezza.

Gli elenchi di cui ai punti 17, 18, 19 e 20 e l'atto di nomina del Coordinatore delle attività educative e didattiche di cui al punto f) della dichiarazione di impegno dovranno essere inviati **entro il 31 agosto 2022** all'indirizzo di pec istituzionale drlo@postacert.istruzione.it

4. ATTIVAZIONE DI NUOVI INDIRIZZI/ARTICOLAZIONI/OPZIONI/PERCORSI QUADRIENNALI

NUOVI INDIRIZZI/ARTICOLAZIONI/OPZIONI

Gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e i Licei già paritari che prevedono l'attivazione di un nuovo indirizzo/articolazione/opzione devono inoltrare domanda di nuova parità.

Si possono verificare due situazioni:

- A) nel caso in cui sia stato emesso un decreto di parità - a partire dalla classe prima - già contenente l'indicazione dell'indirizzo/articolazione/opzione da attivare, è possibile modificare lo stesso (ai sensi dell'art. 4.3 del D.M. n. 83/2008), oppure aggiungerne uno nuovo. A tal fine, la scuola dovrà inoltrare domanda di parità entro il 31 marzo precedente l'inizio della classe terza e attendere il decreto autorizzativo, integrativo di quello originario, per l'indirizzo da modificare o da aggiungere;
- B) nel caso in cui sia stato emesso un decreto di parità - a partire dalla classe prima - senza l'indicazione dell'indirizzo da attivare, la scuola dovrà inoltrare domanda di parità entro il 31 marzo precedente l'inizio della classe terza e attendere il decreto autorizzativo, integrativo di quello originario, per l'indirizzo da attivare.

Per gli Istituti tecnici e per i Licei artistici di nuova attivazione è possibile inoltrare domanda in due diverse modalità:

- con l'indicazione dell'indirizzo prescelto;
- senza indicazione dell'indirizzo prescelto, riservandosi di farlo entro il 31 marzo

precedente l'avvio della classe terza.

Invece per i seguenti percorsi:

- Istituti professionali
- Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
- Liceo Scientifico opzione scienze applicate
- Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo

è necessario indicare nell'istanza di parità l'indirizzo o l'opzione prescelta, in quanto non è possibile modificare opzioni o sezioni già avviate con una tipologia ordinamentale che preveda materie caratterizzanti dal primo anno.

Per quanto riguarda la documentazione sui locali scolastici, le scuole già paritarie che chiedono l'attivazione di ulteriori indirizzi/articolazioni/opzioni dovranno dimostrare:

- la disponibilità di locali aggiuntivi per accogliere gli studenti del nuovo indirizzo/articolazione/opzione
- la disponibilità di aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici, in misura adeguata all'ordinamento di scuola e al numero di anni del corso legale di studi.
- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dai punti precedenti (dal n. 21 al n. 28) e la rispondenza a tutte le esigenze di sicurezza, igiene e didattica;
- la documentazione relativa ai titoli di accesso all'insegnamento e alle corrispondenti abilitazioni dei docenti.

PERCORSI QUADRIENNALI

Le scuole destinatarie del Decreto del Direttore generale USR Lombardia n. 183 del 15 febbraio 2022, autorizzate alla sperimentazione di un nuovo percorso di studi quadriennale ai sensi del D.M. n. 344 del 3 dicembre 2021, **dovranno presentare domanda di nuova parità**, come specificato nell'Avviso Dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021, che pone in capo agli Istituti paritari *"l'impegno di chiedere entro il 31 marzo 2022 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla Legge n. 62/2000"* (art. 3, lettera L). La domanda di nuova parità va presentata solo per il nuovo indirizzo quadriennale. In assenza di richiesta di riconoscimento della parità, il percorso non potrà essere avviato.

Si precisa che:

- *"ai sensi dell'art. 3, c. 1 del Decreto Ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, i percorsi di istruzione liceale e tecnica sono attivati a partire dall'anno scolastico 2022/2023"* (D.D.G. n. 183/15.02.2022);
- il riconoscimento della parità riguarderà *"la classe prima di un solo indirizzo di studi già attivato per ciascuna istituzione scolastica coinvolta"*, ai sensi dell'art. 3.1 del D.M. n. 344 del 3 dicembre 2021, come ribadito dal D.D.G. n. 183/15.02.2022.

5. AZIONI A TUTELA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI STUDENTI

Alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 62 del 2000 "le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità".

Pertanto, nel caso di alunni con disabilità è necessario, per ogni studente:

- garantire il docente di sostegno per il numero di ore approvate dal GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'art. 9, comma 10 del D.Lgs. n. 66/2017), assegnato alla classe in cui è inserito l'alunno;
- compilare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi della Legge n. 104/1992, del D.Lgs. n. 66/2017. Esso deve essere elaborato e approvato dal GLO.

Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES):

- applicare la normativa di riferimento per quanto riguarda la compilazione per ogni alunno

del Piano Didattico Personalizzato (PDP), a cura del Consiglio di classe/interclasse: Legge n. 170/2010, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013.

Nel caso di alunni ospedalizzati:

- garantire la possibilità di usufruire del servizio Scuola in Ospedale (SIO), se presente nella struttura, e del servizio Istruzione domiciliare (ID) ai sensi del D.M. n. 461 del 6 giugno 2019, coerentemente con le azioni predisposte dal Comitato Tecnico Regionale costituito presso l'USR.

Bullismo e cyberbullismo

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L. n. 71/2017 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità devono contemplare misure specificamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

6. CONCLUSIONI

L'Ufficio, verificata la regolarità delle dichiarazioni rese e la completezza della documentazione prodotta, emetterà il decreto di riconoscimento della parità o di diniego **entro il 30 giugno 2022**. Tale decreto avrà dal primo settembre 2022. A seguito del riconoscimento della parità la scuola non statale paritaria entra a far parte del Sistema Nazionale d'Istruzione e viene inserita nell'Anagrafe Nazionale delle scuole paritarie.

7. MODIFICA DEL DECRETO DI PARITÀ

Il Direttore Generale dell'USR può procedere, nel caso in cui si rilevi l'insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione di un corso completo già autorizzato, a modificare d'ufficio il decreto di parità confermando, con efficacia *ex tunc*, l'attivazione della sola classe prima in vista del completamento del corso.

L'insussistenza dei requisiti può essere rilevata sia a seguito di sopralluogo ispettivo, sia in sede di controllo documentale disposto dall'Ufficio.

La modifica del decreto di parità può anche essere richiesta dalla scuola per motivi sopraggiunti successivamente all'emanazione, ove si configuri l'impossibilità di attivare un corso completo per mancanza di requisiti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII

Letizia AFFATATO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegati:

Allegato 1: Istanza di riconoscimento della parità (word, 32 kb)

Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati (pdf, 251 kb)